

TI_GERICHTE 9.2022.90 vom 30. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.90

FR: TI_GERICHTE 9.2022.90 du 30 août 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2022.90 del 30 agosto 2022

Regeste

Misure opportune Curatela educativa: modifica dei compiti

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nella decisione 20 maggio 2022 impugnata (ris. n. 852/2022), l'Autorità di protezione ha in particolare respinto l'istanza dei genitori volta alla revoca della curatela educativa (disp. 1) e assegnato al curatore i seguenti compiti (disp. 2), ossia: mantenere contatti con la rete e segnalare eventuali altre misure necessarie (2.1), mantenere il controllo del contesto familiare verificando la presenza della collaborazione del nucleo familiare (2.2), fungere da supporto per il minore (2.3) e presentare all'ARP i rapporti morali annuali (2.4). Ha inoltre ordinato per PI 1 la partecipazione al programma _____ (disp. 3).

E. 3

Nel suo reclamo RE 1 e RE 2 hanno ribadito la richiesta di revoca della curatela educativa istituita in favore del figlio sostenendo che sarebbe divenuta inutile. Ritenuto che si sono riconciliati non vi sarebbe più la necessità di un curatore che li consigli e aiuti con il figlio. Fondandosi sulla contrarietà di PI 1, si oppongono pure alle altre misure di protezione ordinate dall'Autorità di prime cure.

E. 4

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Nell'esecuzione di questa incombenza, l'autorità di protezione gode di un ampio potere d'apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6^a ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L'Autorità

di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affiliati o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5^a edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L'eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6[■] ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L'applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095). Nel dettaglio l'art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l'Autorità può ordinare a protezione del minore. Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L'Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L'Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni. L'art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d'indagine, volte a determinare l'eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi). L'Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d'informazione (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.). Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l'Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità. Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l'obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

E. 4.1

Se le circostanze lo richiedono, l'Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (art. 308 cpv. 1 CC). Ai sensi dell'art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all'Autorità di protezione di adottare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell'evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1; Meier, CR CC I, 2010, ad Intro art. 307-315b CC n.

36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull'evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 313 CC n. 5). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione della protezione dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento radicale delle circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1). Quando i fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di attualità, il giudice può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in particolar modo attraverso una perizia complementare che verta sulla questione di sapere se e in quale misura la situazione è cambiata e necessita se del caso un adattamento della misura (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6^{ed.}, n. 1685 p. 1098).

E. 5

. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 6

Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dai reclamanti, la necessità per il bene del minore di mantenere la curatela educativa nei suoi confronti risulta con ogni evidenza dalla dettagliata documentazione agli atti. Il curatore CURA 1 era stato inizialmente nominato a seguito del procedimento penale aperto nei confronti del padre e della procedura di protezione dell'unione coniugale, oltre che per monitorare i diritti di visita padre-figlio, mantenere i contatti con la Rete che si occupava di PI 1 e segnalare eventuali altre misure

che si rendessero necessarie (cfr. decisione 2 marzo 2015). Nel frattempo, visto l'evolvere della situazione e il fatto che i genitori erano ritornati a convivere, il curatore stesso ha più volte sollecitato l'Autorità di protezione a voler adeguare e modificare i compiti a lui attribuiti (cfr. 11 dicembre 2019, 24 settembre 2020, udienza 20 ottobre 2020, 8 febbraio 2022). CURA 1 ha più volte ribadito l'importanza di mantenere la misura, per il bene del minore e in considerazione del "rimarcato bisogno di protezione". La necessità del mantenimento della misura è stata inoltre da più parti confermata. Nella valutazione socio-ambientale 9 marzo 2018 del nucleo familiare esperita dall'UAP (che aveva confermato che la criticità della relazione coniugale e la non condivisione dei bisogni educativi), veniva già consigliato di mantenere la curatela educativa, con la precisazione che la stessa doveva essere adeguata alla situazione. Veniva altresì suggerito che il curatore potesse avere un ruolo attivo e costante a sostegno del nucleo familiare. La scuola (USD) frequentata da PI 1 aveva pure confermato la fatica dei genitori nel comprendere le difficoltà del figlio. Il SPS, che seguiva la madre, aveva poi espresso preoccupazione per la situazione familiare. Nella valutazione dello stato psico-fisico del minore (1° dicembre 2021) i periti del SPS avevano consigliato un "controllo del contesto familiare da parte del curatore educativo". Dalla perizia emergeva infatti una fragilità cognitiva poco sopra il limite del ritardo mentale lieve e un'imaturità affettiva e veniva confermata una fragilità del minore (oltre che agiti aggressivi, difficoltà scolastiche e comportamentali e disturbo ADHD). Dagli atti emerge quindi che la fragilità del minore (segnalata e diagnosticata) si accompagna alla scarsa consapevolezza dei genitori dei reali bisogni del figlio e alla forte chiusura degli stessi, in particolare del padre, verso la Rete di sostegno (cfr. verbali di udienza agli atti). Il fatto che i genitori abbiano ripreso la convivenza non permette di giungere a diversa conclusione. Come indicato nella valutazione socio ambientale dell'UAP la relazione coniugale risulta infatti ancora critica e i bisogni educativi e di coppia non condivisi. Tali difficoltà sono state da più parti confermate. È pertanto a giusta ragione che l'Autorità di protezione ha modificato i compiti assegnati al curatore, attribuendogli il compito di "mantenere contatti con la rete e segnalare eventuali altre misure necessarie, mantenere il controllo del contesto familiare verificando la presenza della collaborazione del nucleo familiare, fungere da supporto per il minore". Questo Giudice non può che esortare i reclamanti a collaborare con le persone che si stanno occupando del loro figlio, il cui benessere dipende anche dall'atteggiamento degli stessi genitori. Vista la necessità di tutelare il bene del minore anche nel contesto familiare la misura di protezione, poco incisiva, appare adeguata e proporzionata e merita quindi conferma. La decisione dell'Autorità di protezione che ha respinto la richiesta di revoca della misura e modificato i compiti attribuiti al curatore resiste pertanto alle critiche dei reclamanti e va pertanto confermata.

E. 7

Quanto alle ulteriori misure ordinate dall'Autorità di protezione: partecipazione al programma _____ (disp. 3) e sostegno educativo SAE (disp. 4) si osserva quanto segue. Già dal 2014, momento in cui è stata segnalata la situazione familiare all'Autorità di protezione, era emersa la fragilità e il bisogno di PI 1. Dagli atti risulta che il minore ha manifestato disagio a seguito della situazione familiare e a seguito delle sue fragilità. I rapporti scolastici trasmessi confermano tale disagio e l'evidente difficoltà di gestione del minore stesso (comportamenti aggressivi). Le richieste di collaborazione per la condizione di PI 1 si sono susseguite negli anni (preoccupazioni per il suo benessere e per i suoi atteggiamenti violenti: scritti della scuola dal 2014, Istituto _____, USD, curatore

educativo, SPS). Come evidenziato dagli atti traspare altresì una scarsa consapevolezza dei genitori e una marcata chiusura degli stessi verso ogni tipo di aiuto a loro offerto. Diversamente da quanto ritengono i reclamanti, la necessità delle misure ordinate dall'Autorità di prime cure, a tutela del bene di PI 1, emerge con ogni evidenza dagli atti. Va peraltro rilevato che gli stessi avevano inizialmente acconsentito a tali misure (cfr. scritto 21 gennaio 2021) e solo in un secondo momento hanno dichiarato di opporvisi. Gli stessi si sono peraltro limitati a rilevare genericamente che il figlio non aveva acconsentito lamentando di perdere tempo scolastico. La fragilità del minore, le difficoltà da lui riscontrate e la situazione familiare di forte chiusura e la messa in pericolo del benessere del minore non possono essere negate: la situazione, segnalata da anni, è stata confermata da più parti (scuole, UAP, curatore, SMP). In simili circostanze, la decisione dell'Autorità di protezione, dopo aver esperito le necessarie valutazioni, di ordinare un sostegno educativo SAE (peraltro già deciso in passato e mai messo in atto) per tutta la famiglia e ordinare a PI 1 di partecipare al programma _____ (programma terapeutico per ragazzi che presentano comportamenti aggressivi e violenti, _____) appare quindi proporzionata e resiste alle generiche critiche dei reclamanti. Il fatto che il minore si opponga alle misure, vista peraltro la sua fragile condizione, non permette di giungere a diversa conclusione. In considerazione dell'odierna decisione, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo postulata è divenuta priva d'oggetto. L'Autorità di protezione va invitata a particolare rigore, a voler monitorare la situazione e verificare la reale messa in atto delle misure ordinate, evitando di procrastinare ulteriormente la situazione. Il reclamo 7 giugno 2022 (inc. ARP n. 852/2022 e 9.2022.91 di questa Camera) va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 8

Visto l'esito dell'impugnazione delle misure ordinate, deve essere respinto anche il reclamo 7 giugno 2022 per quanto riguarda la contestazione della decisione 29 aprile 2022 (inc. ARP n. 717/2022 e 9.2022.90 di questa Camera).

E. 8.1

Giusta l'art. 29 cpv. 2 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di protezione – diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l'esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettive, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono farsene carico, non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell'autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello

Stato sgorgante dal diritto all'assistenza giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134, consid. 4). Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).

E. 8.2

Nel caso in esame, i reclamanti non censurano l'applicazione dei principi legali richiamati, applicabili anche alla valutazione dello stato psicofisico di PI 1 commissionata in concreto dall'Autorità di protezione all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, che ha dato luogo all'adozione di misure di protezione. In particolare, non è contestato che la fattura del perito rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l'esito della procedura e dunque la soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Confermata la congruità delle misure ordinate e vista la soccombenza dei reclamanti, si giustifica la conferma della messa a loro carico delle spese relative alle misure di protezione ordinate a favore del figlio PI 1. Anche la decisione del 29 aprile 2022 (ris. n. 717/2022) resta quindi confermata.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAMM). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico dei reclamanti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.